

DELIBERA N. 125/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
EDITRICE T.N.V. S.P.A. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “TELENUOVO PADOVA”) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 34, COMMI 1 E 2,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(CONT. N° 24/18/DCA - PROC. 2719/SM/MZ)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 maggio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS.

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;



VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro, del 25 giugno 2003, e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Veneto del 10 agosto 2001, n. 18, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la “*Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale delle comunicazioni Veneto*” del 26 marzo 2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Consiglio Regionale del Veneto, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, ha posto in essere attività di monitoraggio della programmazione del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telenuovo*



Padova”, fornito dalla società Editrice T.N.V. S.p.A. con sede in Verona, Via Orti Manara n. 9, mandata in onda dal 1° marzo 2018 al 7 marzo 2018 e ha trasmesso le risultanze delle attività di vigilanza con nota prot. n. 0106897 del 30 agosto 2018 integrata con nota prot. n. 0141902 del 28 settembre 2018.

Con atto CONT. 24/18/DCA/N°PROC.2719/SM/MZ del 4 dicembre 2018, notificato in data 5 dicembre 2018, l’Autorità ha accertato e contestato alla società Editrice T.N.V. S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telenuovo Padova*”, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per la diffusione nel periodo considerato di film vietati ai minori di 18 anni e di film nocivi ad un pubblico di minori e vietati ai minori di 14 anni.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha rappresentato la propria posizione nella nota acquisita al prot. n. 0235768, del 19 dicembre 2018, nel corso dell’audizione tenutasi il giorno 9 gennaio 2019 presso gli Uffici dell’Autorità, nelle memorie difensive acquisite al prot. n. 0067543, del 18 febbraio 2019 trasmesse a seguito di accesso agli atti, con contestuale estrazione in copia delle registrazioni oggetto di contestazione, avvenuto il 31 gennaio 2019.

La società ha dichiarato: *«Il film “Prosciutto prosciutto” (Jamon Jamon) in onda il 2 marzo 2018 è stato revisionato ed è in libera visione dall’ottobre del 1992. Il film “Shanghai Baby” in onda il 5 marzo 2018 è stato acquistato come privo di divieti e quindi come film per tutti. Il film “Scream” in onda il 6 marzo 2018 è stato revisionato ed è in libera visione dall’ottobre 1997. Il film “4 mosche di velluto grigio” in onda il 7 marzo 2018 è stato revisionato ed è in libera visione dall’ottobre del 2009. Ha dichiarato altresì che: «Il film “Emmanuelle 7” non sarebbe stato sottoposto al vaglio della Commissione ma è stato fornito all’emittente con tagli che lo rendono visibile in orari notturni. Il film “Oniris” non sarebbe stato sottoposto al vaglio della Commissione ma è stato fornito all’emittente con tagli che lo rendono visibili in orari notturni. Il film “Sorbole... che romagnola” è acquisito dal fornitore come privo di divieti». Inoltre, la società ha evidenziato come tutti il film oggetto di contestazione siano stati diffusi in orario notturno e tale da rendere assolutamente improbabile la presenza di minori. Infine la società - nel precisare che ad Editrice T.N.V. S.p.A. è stato contemporaneamente notificato l’avviso di altro procedimento (CONT. 23/18/DCA/N°PROC. 2718/SM/MZ) per la programmazione asseritamente diffusa nelle medesime giornate da parte di “Telenuovo Verona” - ha dichiarato: «la programmazione diffusa appartiene in realtà all’unico contenuto editoriale diffuso con LCN 11 allo stesso collegato, con marchio “Telenuovo Retenord”, in sintesi grafica “Telenuovo” appartenente ad Editrice T.N.V. S.p.a., come risulta evidente anche dal logo in sovrimpressione di tutta la programmazione rilevata e come tale impropriamente attribuita a “Telenuovo Verona” e “Telenuovo Padova”, denominazioni distintive ai soli fini dei rilievi Auditel». Per le ragioni esposte, la società chiede che le due contestazioni vengano riunite in ambito temporale e unitariamente considerate e che, ove non venga disposta l’archiviazione del procedimento, quanto addebitato venga ricondotto al minimo della sanzione editale.*



3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, presa visione delle registrazioni in atti, si ritiene che le giustificazioni svolte dalla società Editrice T.N.V. S.p.A. nelle proprie memorie difensive non possano essere accolte.

Preliminarmente si osserva che, a fronte delle dichiarazioni della parte secondo la quale *«la programmazione diffusa appartiene in realtà all'unico contenuto editoriale diffuso con LCN 11 allo stesso collegato, con marchio "Telenuovo Retenord", in sintesi grafica "Telenuovo" appartenente ad Editrice T.N.V. S.p.a., come risulta evidente anche dal logo in sovrimpressione di tutta la programmazione rilevata e come tale impropriamente attribuita a Telenuovo Verona e Telenuovo Padova»*, questa Autorità ha svolto i relativi approfondimenti istruttori di cui all'articolo 7 della delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *"Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS.

In particolare, ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 0074711 del 21 febbraio 2019 copie dei provvedimenti autorizzatori concessi alla società Editrice T.N.V. S.p.A.

Il Ministero dello sviluppo economico ha riscontrato la richiesta con nota prot. n. 0090784 del 4 marzo 2019 e con nota prot. 0104713 del 11 marzo 2019 dalle quali si evince che la società in parola è titolare, tra l'altro, della autorizzazione FSMA per il marchio *"Telenuovo Padova"*, mentre risulta che la stessa società diffonda programmazione con il marchio *"Telenuovo Verona"* in violazione della normativa vigente, diffusione per la quale è stato avviato dal Ministero un procedimento di sospensione delle autorizzazioni in capo alla predetta società.

Questa Autorità ha dunque chiesto con nota prot. 0106725 del 12 marzo 2019 al CO.RE.COM. Veneto di integrare la documentazione trasmessa con il carteggio agli atti tra lo stesso CO.RE.COM. e la società Editrice T.N.V. S.p.A. e di far pervenire ogni ulteriore elemento utile atto a confermare quanto dichiarato dal CO.RE.COM. in merito alle presunte violazioni delle norme a tutela dei minori poste in essere dalle emittenti rispettivamente aventi il marchio *"Telenuovo Padova"* e *"Telenuovo Verona"*.

Il CO.RE.COM.Veneto ha riscontrato la richiesta con nota prot. n. 0134434 del 27 marzo 2019 allegando, tra l'altro, copie sia del carteggio tra il CO.RE.COM. e la predetta società, sia degli *screenshot* degli indici dei supporti informatici contenenti le videoregistrazioni dei programmi richiesti e forniti dalla stessa società. Dall'analisi della intera documentazione si rileva in modo inequivocabile che le videoregistrazioni in parola si riferiscono, anche per stessa ammissione della società, rispettivamente a *"Telenuovo Padova"* e a *"Telenuovo Verona"*. Dallo stesso esame delle videoregistrazioni si è peraltro rilevata la non sovrapponibilità dei palinsesti rispettivamente afferenti alle due emittenti in parola, in quanto ciascuna emittente è risultata correlata a specifica e distinta programmazione.



Questa Autorità ha inoltre acquisito sul sito web di Auditel www.auditel.it, nella sezione “Dati pubblicati”, il *Report 2018 relativo ai dati per Regione dell’ascolto medio e dei contatti netti del giorno medio mensile*, dal quale si constata che risultano monitorati, della regione Veneto, sia l’emittente “Telenuovo Padova”, sia l’emittente “Telenuovo Verona”.

Tanto premesso, non è revocabile in dubbio che l’accertamento di cui al presente procedimento sia stato effettuato sulla programmazione diffusa dal fornitore di servizio di media audiovisivo in ambito locale denominato “Telenuovo Padova”, esercito dalla società Editrice T.N.V. S.p.A.

Nel merito, le risultanze istruttorie hanno confermato le violazioni contestate. Infatti, “Telenuovo Padova” ha mandato in onda, nel periodo considerato, i seguenti film:

- a) **1° marzo 2018:** “*Emmanuelle 7*” (dalle ore 05.24 alle ore 06.44) e “*Oniris. I sogni erotici di Silvia*” (dalle ore 03.38 alle ore 04.25). Tali film, che non risultano sottoposti al vaglio della Commissione per la revisione cinematografica, per contenuti rilevati, a sfondo sessuale, risultano ambedue nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, tenuto conto della crudezza delle rappresentazioni, del livello di verosimiglianza di quanto rappresentato, sia in termini di contenuti (realismo) sia in termini di personaggi (reali), nonché della frequenza insistentemente ripetuta delle scene nocive ad un pubblico di minori contenute nei film esaminati. A titolo esemplificativo si cfr. le seguenti scene del film “*Emmanuelle 7*”: rapporto sessuale ore 05.39, nudo femminile con atteggiamenti che richiamano l’attività sessuale ore 05.57, scena di sesso ore 06.10 e ore 06.19, rapporto sessuale di gruppo ore 06.27, masturbazione ore 06.28, rapporto sessuale ore 06.33, rapporti orali, rapporto sessuale ore 06.37) e del film “*Oniris. I sogni erotici di Silvia*”. Per tutta la durata del film si riscontrano numerose scene di nudità e ritraenti soggetti femminili in atteggiamenti e pose che richiamano l’attività sessuale (03:39, ore 03:44, ore 03:50 ecc.), si segnalano anche scene a sfondo erotico e sadico con protagoniste donne che riportano sul corpo evidenti tracce di sangue (ore 04.02, ore 04.15). Ambedue i film non sono preceduti da avvertenza acustica e non sono identificati, durante tutto il corso della loro trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile. Infatti, nel caso del film “*Emmanuelle 7*”, il simbolo visivo rosso, apposto dall’emittente ad inizio film, non risulta più visibile dalle ore 05.39 mentre nel caso di “*Oniris. I sogni erotici di Silvia*” non risulta più visibile dalle ore 03.42;
- b) **2 marzo 2018:** “*Prosciutto prosciutto*” (Jamon Jamon) (dalle ore 01:29 alle ore 03:02), “*Le malizie di Venere*” (dalle ore 03:05 alle ore 04:15). Tali film risultano ambedue vietati ai minori di anni 14 ma non sono preceduti da avvertenza acustica e non sono identificati, durante tutto il corso della loro trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile. Si precisa che la dichiarazione della parte secondo la quale “*Prosciutto prosciutto*” (Jamon Jamon) in onda il 2 marzo 2018 “è stato revisionato ed è in libera visione dall’ottobre del 1992” non corrisponde a verità in quanto il film risulta vietato ai minori di anni 14 (nulla osta n. 88055 del 1° ottobre 1992);



- c) **3 marzo 2018:** “*La chiave*” (dalle ore 02:54 alle ore 04:30), “*Sorbole... che romagnola*” (dalle ore 05:15 alle ore 06:45). Tali film risultano ambedue vietati ai minori di anni 14 ma non sono preceduti da avvertenza acustica e non sono identificati, durante tutto il corso della loro trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile. Si precisa che la dichiarazione della parte secondo la quale il film “*Sorbole... che romagnola*” in onda il 3 marzo 2018 è stato “*acquisito dal fornitore come privo di divieti*” non rileva nel caso di specie in quanto il film, come sopraprecisato, risulta vietato ai minori di anni 14 (nulla osta n.69069 del 23 settembre 1976);
- d) **5 marzo 2018:** “*Shanghai Baby*” (dalle ore 05:16 alle ore 06:44). Il film risulta vietato ai minori di anni 14 ma non è preceduto da avvertenza acustica e non è identificato, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile. Si precisa che la dichiarazione della parte secondo la quale il film “*Shanghai Baby*” in onda il 5 marzo 2018 “*è stato acquistato come privo di divieti e quindi come film per tutti*” non rileva nel caso di specie in quanto il film risulta vietato ai minori di anni 14 (nulla osta n.101987 del 9 settembre 2008);
- e) **6 marzo 2018:** “*Scream*” (dalle ore 21:03 alle ore 22:53). Il film risulta vietato ai minori di anni 14 ma non è preceduto da avvertenza acustica e non è identificato, durante tutto il corso della loro trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile. Si precisa che la dichiarazione della parte secondo la quale il film “*Scream*” in onda il 6 marzo 2018 “*è stato revisionato ed è in libera visione dall’ottobre 1997*” non corrisponde a verità in quanto il film risulta vietato ai minori di anni 14 (nulla osta n. 91875 del 21 luglio 1997);
- f) **7 marzo 2018:** “*4 mosche di velluto grigio*” (dalle ore 23:01). Il film risulta vietato ai minori di anni 14 ma non è preceduto da avvertenza acustica e non è identificato, durante tutto il corso della sua trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile. Si precisa che la dichiarazione della parte secondo la quale il film “*4 mosche di velluto grigio*” in onda il 7 marzo 2018 “*è stato revisionato ed è in libera visione dall’ottobre del 2009*” non corrisponde a verità in quanto il film risulta vietato ai minori di anni 14 (nulla osta n. 59423 del 11 dicembre 1971);
- g) **3 marzo 2018:** “*Papaya dei Caraibi*” (Fruta sexual del Caribe) (dalle ore 01:22 alle ore 02:51). Il film risulta vietato ai minori di anni 18;
- h) **4 marzo 2018:** “*Twentynine palms*” (dalle ore 01:51 alle ore 03:47). Il film risulta vietato ai minori di anni 18;
- i) **5 marzo 2018:** “*Fiore di carne*” (Turks fruit) (dalle ore 02:29 alle ore 04:16). Il film risulta vietato ai minori di anni 18;
- l) **7 marzo 2018:** “*Non aprite quella porta*” (dalle ore 02:59 alle ore 04:14). Il film risulta vietato ai minori di anni 18.

Si precisa che i film elencati dalla lett. **a)** alla lett. **f)** risultano mandati in onda in violazione delle disposizioni contenute nell’art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 secondo il quale “le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti



radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento [...] nel caso di trasmissioni televisive devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile”.

Si precisa altresì che i film elencati dalla lett. **g)** alla lett. **l)** risultano mandati in onda in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 secondo il quale “sono vietate le trasmissioni che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le previsioni di cui al comma 3, applicabili unicamente ai servizi a richiesta; sono altresì vietate, in quanto da considerarsi come gravemente nocive per i minori, le trasmissioni di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni 18. Al fine di conformare la programmazione al divieto di cui al presente comma i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi si attendono ai criteri fissati dall'Autorità”;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 34, comma 1, “sono vietate le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le previsioni di cui al comma 3, applicabili unicamente ai servizi a richiesta; sono altresì vietate, in quanto da considerarsi come gravemente nocive per i minori, le trasmissioni di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni diciotto. Al fine di conformare la programmazione al divieto di cui al presente comma i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi si attendono ai criteri fissati dall'Autorità”;
- ai sensi dell'art. 34, comma 2, “le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile”;

RITENUTO, pertanto, che la condotta tenuta dalla società T.N.V. S.p.A. (servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telenuovo Padova”), integri la violazione delle

disposizioni contenute nell'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso su “*Telenuovo Padova*” dal 1° marzo 2018 al 7 marzo 2018 film vietati ai minori di 18 anni e film nocivi ai minori e vietati ai minori di 14 anni;

RITENUTA, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare, con riferimento alla violazione dell'art. 34, comma 1, la sanzione nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari ad euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

In considerazione della connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione di film vietati ai minori di 18 anni nei giorni 3, 4, 5 e 7 marzo 2018, la violazione è da ritenersi di elevata entità se rapportata al potenziale pregiudizio per lo sviluppo psichico del minore all'ascolto. Anche tenuto conto della fascia oraria di messa in onda e del limitato bacino di utenza dell'emittente locale in parola, e dunque del ridotto numero di destinatari che potenzialmente hanno assistito a tali trasmissioni, va debitamente considerato che per i programmi trasmessi in chiaro vige il divieto assoluto di messa in onda di film vietati ai minori di 18 anni.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità, l'ultimo bilancio ordinario di esercizio reperibile della predetta Società è riferito al 31 dicembre 2017 e registra un utile d'esercizio, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate, con riferimento alla violazione dell'art. 34, comma 1, nella misura di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) somma corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per le giornate di programmazione televisiva in cui le violazioni si sono riscontrate (n. 4) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle quattro giornate oggetto di programmazione, nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTA, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 7.500,00 (settemila-cinquecento/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

In considerazione della connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione di film nocivi ad un pubblico di minori e vietati ai minori di 14 anni nei giorni 1,2,3,5,6 e 7 marzo 2018, la violazione è da ritenersi di media entità se rapportata al potenziale pregiudizio per lo sviluppo psichico del minore all'ascolto. Va purtuttavia tenuto conto di elementi che temperano la gravità della violazione, ovvero l'orario di messa in onda ricadente in fascia notturna, il limitato bacino di utenza dell'emittente locale in parola, e dunque il ridotto numero di destinatari che potenzialmente hanno assistito a tali trasmissioni, e gli accorgimenti seppur parziali in taluni casi adottati dall'emittente. In questo caso, infatti, si può ritenere che la presenza di tali elementi sia idonea a ridurre la portata lesiva della violazione da media a lieve entità.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.



C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità, l'ultimo bilancio ordinario di esercizio reperibile della predetta Società è riferito al 31 dicembre 2017 e registra un utile d'esercizio, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate, con riferimento alla violazione dell'art. 34, comma 2, nella misura di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) somma corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per le giornate di programmazione televisiva in cui le violazioni si sono riscontrate (n. 6) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sei giornate oggetto di programmazione, nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare complessivamente la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 95.000,00 (novantacinquemila/00) corrispondente alla somma delle sanzioni afferenti alle singole violazioni contestate;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Editrice TNV S.p.A., con sede legale in Verona, Via Orti Manara, n. 9, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telenuovo Padova*", di pagare la sanzione di amministrativa di euro 95.000,00 (novantacinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

legge n. 689/81, la somma di euro 95.000,00 (novantacinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 125/19/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 125/19/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 22 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi